

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
187/2015/R/GAS**

**ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 312/2014 DELLA
COMMISSIONE, IN MATERIA DI BILANCIAMENTO DEL GAS
NATURALE**

*Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: gas naturale*

23 aprile 2015

Premessa

Il presente documento per la consultazione individua le aree del Regolamento (UE) N. 312/2014 della commissione del 26 marzo 2014 sulle quali l'Autorità ritiene opportuno un proprio intervento al fine di perseguire una sua efficiente applicazione nel contesto italiano, ed illustra i propri orientamenti al riguardo.

Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità, a tutti i soggetti interessati, di formulare osservazioni e proposte in merito agli argomenti trattati.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, possibilmente in formato elettronico, le loro osservazioni e le loro proposte entro e non oltre il 25 maggio 2015.

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.

È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità. In subordine, osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta.

Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:

Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico

Direzione Mercati

Unità Mercati Gas all'Ingrosso

Piazza Cavour 5 – 20121 Milano

tel. 02.655.65.284/290

fax 02.655.65.265

e-mail: mercati@autorita.energia.it

sito internet: www.autorita.energia.it

INDICE

1	Introduzione	4
2	Quadro normativo	5
2.1	Assetto della regolazione nazionale del servizio di bilanciamento	5
2.2	Continuità e innovazioni dell'assetto del servizio di bilanciamento nel Regolamento	8
2.3	Adempimenti in capo al responsabile del bilanciamento	10
2.4	Adempimenti in capo all'Autorità	12
3	Evoluzione dell'attuale sistema di bilanciamento	14
	Capo I – Disposizioni generali Articoli 1 e 2 – Oggetto e campo di applicazione	14
	Articolo 3 – Definizioni	14
	Capo II - Sistema di bilanciamento Articolo 4 - Principi generali.....	15
	Articolo 5 – Notifiche di scambio e allocazioni.....	15
	Capo III – Bilanciamento operativo Articoli 6, 7, 9 – Disposizioni generali, prodotti standardizzati di breve termine, ordine di merito	16
	Articolo 8 – Servizi di bilanciamento	18
	Articolo 10 – Piattaforma di scambio	21
	Articolo 11 – Incentivi	22
	Capo IV – Nomine	22
	Capo V – Oneri di sbilancio giornalieri	25
	Capo VII – Neutralità.....	27
	Capo VIII – Comunicazione delle informazioni	29
4	Norme per la gestione delle congestioni nell'utilizzo delle capacità di iniezione ed erogazione dagli stoccaggi	30
5	Tempistiche	36

1 Introduzione

Con il presente documento l’Autorità sottopone alla consultazione le integrazioni e modifiche alla disciplina del bilanciamento funzionali ad attuare il Regolamento (UE) n. 312/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014 (di seguito: Regolamento), in materia di bilanciamento nel mercato del gas naturale.

Poiché la bozza del Regolamento risultava consolidata con largo anticipo rispetto alla sua approvazione definitiva, almeno per gli aspetti di disegno di mercato maggiormente rilevanti, l’Autorità nel dicembre 2012 con la deliberazione 538/2012/R/gas, ha avviato un apposito procedimento prevedendo che la società Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: SNAM), in qualità di impresa maggiore di trasporto e responsabile del bilanciamento del sistema nazionale, trasmettesse una relazione sulle modalità di applicazione ritenute più efficienti.

Con deliberazione 485/2014/R/gas l’Autorità ha pubblicato la relazione di SNAM (di seguito: relazione SNAM), pervenuta il 4 agosto 2014, ed ha invitato tutti i soggetti interessati a far pervenire all’Autorità le proprie osservazioni in merito.

Le risposte alla consultazione hanno in modo pressoché unanime evidenziato come la relazione SNAM costituisca un passo avanti nella definizione del nuovo regime di bilanciamento, ma sia altresì urgente precisarne anche i dettagli implementativi e operativi. È anche stata manifestata dagli operatori la richiesta generalizzata di essere coinvolti nel processo di tali aspetti. Infine, gli operatori hanno sottolineato come, al fine di rispettare la scadenza di ottobre 2015 prevista dal Regolamento, sia necessario procedere nel più breve tempo possibile alla definizione dei modi e i tempi con cui l’attuale sistema sarà modificato.

Pertanto come più approfonditamente illustrato al successivo Capitolo 2, in considerazione del fatto che la regolazione nazionale è già coerente con alcuni aspetti fondamentali della disciplina contenuta nel Regolamento e che il medesimo Regolamento contiene norme definite con dettaglio tale da essere direttamente applicabili, l’Autorità, con lettera 19 dicembre 2014, ha invitato SNAM a definire e consultare le proposte per il recepimento nel proprio codice di rete di queste norme.

Al momento dell’emanazione del presente documento, SNAM ha pubblicato le proposte di modifica del proprio codice di rete funzionali all’applicazione degli Articoli 13, 14, 15, 17, 32.1, 32.3, 34, 35 e 36 del Regolamento.

Tuttavia si ritiene opportuno e necessario, al di là degli aspetti puntuali della citata consultazione, ripercorrere brevemente quelli che sono stati in passato e sono

attualmente i meccanismi e le norme che regolano la disciplina del bilanciamento in Italia al fine di identificare meglio gli elementi di innovazione e come essi si innestano nel regime attuale.

Il presente documento si struttura in quattro parti. Nel successivo Capitolo 2 è richiamato il quadro normativo entro il quale si iscrive il presente intervento, volto, in particolare, a mettere in evidenza i principali elementi di continuità e innovazione che caratterizzano l'assetto introdotto dal Regolamento rispetto a quello attualmente vigente. Nel Capitolo 3 sono esaminate, più nel dettaglio, le singole disposizioni del Regolamento, il loro impatto sulla disciplina vigente e gli orientamenti attuativi dell'Autorità. Nel Capitolo 4, invece, sono riportati ulteriori interventi che, sebbene non riguardino direttamente il servizio di bilanciamento, sono ritenuti necessari al fine di assicurarne una efficiente erogazione. Nel Capitolo 5, infine, sono prospettati i tempi previsti per assicurare l'avvio del nuovo regime di bilanciamento.

2 Quadro normativo

Il presente capitolo richiama, in modo sintetico ma sistematico, le linee essenziali dell'attuale assetto normativo del servizio di bilanciamento in Italia, risultante dalla riforma del 2011 con la quale è stato introdotto il sistema di bilanciamento di merito economico semplificato, al fine di evidenziare, da un lato, gli elementi di continuità rispetto al Regolamento e, dall'altro lato, i principali aspetti di innovazione introdotti da quest'ultimo.

2.1 Assetto della regolazione nazionale del servizio di bilanciamento

Il servizio di bilanciamento è funzionale alla garanzia dell'equilibrio nel tempo dei flussi di immissione e prelievo di gas e quindi alla sicurezza del sistema e alla continuità delle forniture. Esso rientra nell'ambito del dispacciamento (ossia dell'attività "*diretta a impartire disposizioni per l'utilizzazione e l'esercizio coordinati degli impianti di coltivazione, di stoccaggio, della rete di trasporto e di distribuzione, e dei servizi accessori*" – art. 2, comma 1, lett. j, del decreto legislativo 164/00) e, pertanto, concorre, unitamente ai servizi di trasporto, di distribuzione, di stoccaggio e di rigassificazione, ad assicurare la contestuale esecuzione fisica, in condizione di sicurezza, dei contratti di approvvigionamento e somministrazione di gas ai clienti (grossisti e finali).

Più in particolare, nell'ambito della regolazione del *servizio* di trasporto, l'Autorità ha disciplinato anche il servizio di dispacciamento, distinguendo (cfr. ad esempio

motivazione della deliberazione 45/11): da un lato, l'attività di dispacciamento c.d. fisico, che consiste nella gestione fisica del sistema del gas, mediante il governo dei flussi di gas naturale ed i servizi accessori; dall'altro lato, il servizio di dispacciamento c.d. commerciale, che a sua volta comprende:

- il conferimento delle capacità di trasporto, che si sostanzia nell'attribuzione di diritti di utilizzo delle capacità di trasporto del gas ai singoli utenti; in forza delle procedure di conferimento, l'utente conclude (o modifica) il contratto di trasporto e ha accesso al sistema;
- il servizio di bilanciamento, che ha ad oggetto, in termini generali, le modalità attraverso le quali gli utenti possono esercitare i propri diritti di utilizzo delle capacità di trasporto; più in dettaglio, il bilanciamento ha a oggetto:
 - o l'approvvigionamento e la gestione delle risorse per il bilanciamento del sistema, che contribuiscono al dispacciamento fisico;
 - o la determinazione delle partite fisiche di competenza di ciascun utente, ai fini dell'individuazione delle situazioni di sbilancio di cui quest'ultimo si è reso responsabile e cui il gestore pone rimedio per la sicurezza del sistema;
 - o la valorizzazione e la regolazione delle situazioni di sbilancio e del gas utilizzato per porvi rimedio.

Il servizio di bilanciamento, in particolare, prevede, innanzi tutto, una specifica responsabilità per l'utente del trasporto di assicurare, per ogni periodo rilevante (giorno-gas), il bilanciamento delle immissioni e dei prelievi di gas in/dalla rete (art. 17.1 deliberazione 137/02). L'impresa di trasporto interviene quindi, da un lato, a porre rimedio alle residue situazioni di sbilancio del sistema causato dagli utenti, approvvigionandosi (dagli utenti che ne dispongono) delle necessarie risorse, e, dall'altro lato, a regolare con ciascun utente rimasto sbilanciato la relativa posizione.

Nell'ambito della regolazione definita dalla deliberazione 137/02 e attuata dal codice di rete di SNAM, nelle versioni vigenti sino alla deliberazione 45/11, l'approvvigionamento delle risorse di bilanciamento avveniva in modo "passante", in particolare mediante una "delega" (implicita nel sistema delle c.d. equazioni di bilancio) che gli utenti del trasporto rilasciavano a SNAM di accedere (in loro nome e per loro conto) ai quantitativi di gas in stoccaggio, preferendo le eventuali giacenze dell'utente medesimo e poi attingendo alle riserve strategiche. Gli sbilanci di ciascun utente determinavano quindi l'applicazione, per il medesimo utente, sia dei corrispettivi previsti per l'erogazione da stoccaggio, fortemente penalizzanti nel caso di impiego della riserva strategica e in caso di supero delle capacità di stoccaggio conferite.

Con la deliberazione 45/11, l’Autorità, anche in attuazione dell’art. 21 del regolamento 715/2009, ha avviato una complessiva riforma del servizio di bilanciamento basato su criteri di merito economico, ai sensi del quale:

- a. il responsabile del bilanciamento fosse in grado di acquisire, mediante meccanismi di mercato, la disponibilità delle risorse per porre in essere le necessarie azioni di bilanciamento (superando quindi l’istituto della “delega” a utilizzare lo stoccaggio);
- b. le posizioni di sbilancio dei singoli utenti (responsabili del loro bilanciamento) fossero trattate (non più alla stregua di movimentazioni di gas in/da stoccaggi, ma) alla stregua di compravendite con il responsabile del servizio di bilanciamento aventi a oggetto i quantitativi immessi o prelevati in eccesso o in difetto (i quali si considerano, a seconda dei casi, acquistati dal o venduti al responsabile del bilanciamento);
- c. i corrispettivi di bilanciamento applicati alle posizioni di sbilancio non fossero più configurati alla stregua di mere penali (determinate solo in ragione del loro effetto deterrente), ma di controprestazioni dovute per le predette compravendite, e fossero quindi in grado di riflettere i costi sostenuti dal responsabile del bilanciamento per porre in essere le necessarie azioni per la sicurezza del sistema (fornendo quindi segnali di prezzo idonei a determinare comportamenti efficienti).

È bene inoltre ricordare che, poiché nel sistema italiano del gas naturale la rete nazionale di gasdotti costituisce l’unico ambito di rete caratterizzato dalla possibilità tecnica di utilizzare risorse per compiere azioni di bilanciamento dell’intero sistema nazionale, il servizio di bilanciamento, delineato nei termini sopra indicati, è assicurato unicamente da SNAM in qualità di impresa maggiore di trasporto (di seguito anche: responsabile del servizio di bilanciamento o RdB). Nei restanti ambiti di rete (c.d. reti regionali di trasporto e reti di distribuzione) il bilanciamento (che spetta a ciascun gestore, in quanto responsabile del dispacciamento nella propria rete – artt. 8 e 16 decreto legislativo 164/00) si riduce, principalmente, ad aggregazioni di rilevazioni di immissione e prelievi di gas, funzionali all’erogazione del servizio di bilanciamento da parte del RdB.

La riforma del servizio di bilanciamento, avviata con la deliberazione 45/11, è stata implementata e integrata seguendo un percorso graduale, che muoveva da un “sistema semplificato” (tale da non richiedere modifiche delle modalità di dispacciamento fisico prevalente) per perfezionarsi e arricchirsi con successivi interventi volti a consolidare un sistema di mercato più completo ed evoluto: in questa sede rileva, in particolare, la disciplina della c.d. sessione di mercato *locational* (o G-1), introdotta con la deliberazione 538/2012 e disciplinata con la deliberazione 446/2013.

2.2 Continuità e innovazioni dell'assetto del servizio di bilanciamento nel Regolamento

Il Regolamento 715/2009 prevede, all'Articolo 6, l'istituzione di un "codice di rete" relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto e all'articolo 21 definisce i criteri generali in materia di bilanciamento. Le norme introdotte con il Regolamento sono volte a integrare e armonizzare le disposizioni in materia contenute nel Regolamento 715/2009.

V'è una sostanziale continuità tra il nuovo assetto della disciplina sul bilanciamento, introdotto dal Regolamento, e l'attuale regolazione nazionale del servizio, di cui alla deliberazione 45/11 e dalle successive sue implementazioni, almeno negli elementi essenziali richiamati *sub* 2.1. È infatti confermata la responsabilità degli utenti di garantire il bilanciamento giornaliero delle immissioni e dei prelievi di gas in/dalla rete, anche mediante la riprogrammazione delle proprie immissioni e prelievi, nonché mediante compravendite di gas e/o di capacità con altri utenti. Ciò al fine di minimizzare gli interventi del RdB, il quale:

- (i) verifica il rispetto di tale adempimento, da parte del singolo utente, e determina le relative situazioni di sbilancio, mediante la cooperazione delle altre imprese di trasporto e delle imprese di distribuzione;
- (ii) interviene ad attuare le necessarie azioni volte a porre rimedio alle residue situazioni di sbilancio del sistema, acquisendo le relative risorse in base all'ordine di merito (cfr. ad esempio considerato 5, nonché artt. 4.1 e 9, del Regolamento).

In secondo luogo, con riferimento alla regolazione delle situazioni di sbilancio di ciascun singolo utente, il Regolamento conferma:

- (i) la regola secondo la quale il gas prelevato o immesso in eccesso o in difetto dall'utente si considera a seconda dei casi acquistato dal o venduto al RdB (art. 23.2);
- (ii) il principio secondo il quale i corrispettivi di bilanciamento per la valorizzazione delle predette compravendite devono essere determinati sulla base degli esiti del mercato, cioè devono riflettere i costi e tenere conto degli oneri sostenuti dal RdB per porre rimedio allo sbilanciamento del sistema (art. 19); ciò al fine di fornire adeguati segnali di prezzo che, da un lato, incentivino gli utenti a minimizzare le proprie situazioni di sbilancio e, dall'altro lato, minimizzino l'onere sostenuto dai clienti finali per l'approvvigionamento del gas, alla cui consegna continuativa in condizioni di sicurezza il servizio di bilanciamento è, in ultima istanza, preordinato (considerati 1 e 4).

Infine, secondo il Regolamento, qualora in una zona di bilanciamento siano presenti più gestori di rete, ma il diritto nazionale ascriva a un solo soggetto la responsabilità di mantenere le reti bilanciate, la nuova disciplina introdotta dal Regolamento si applica solo a quest'ultimo che quindi è il responsabile del servizio di bilanciamento (art. 4.4). Tale situazione, come visto, è quella ricorrente nel nostro Paese in cui: (i) la rete nazionale di gasdotti è costituita da un'unica zona di bilanciamento nell'ambito della quale è possibile reperire le risorse per garantire l'equilibrio dell'intero sistema, e (ii) sebbene porzioni di tale rete siano di proprietà di altre imprese di trasporto, la responsabilità della gestione unitaria e coordinata di tale infrastruttura è attribuita alla sola impresa maggiore di trasporto.

Nonostante la continuità delle linee di fondo della regolazione nazionale con il Regolamento, quest'ultimo introduce, tuttavia, importanti innovazioni del "disegno" complessivo, le quali riguardano, in estrema sintesi, i seguenti aspetti:

- a. il Regolamento promuove una maggiore responsabilizzazione degli utenti nel bilanciare le proprie posizioni: in questo contesto il gestore del sistema di trasporto non interviene direttamente sulle fonti di gas per bilanciare la rete, ma acquista prodotti *title*¹ che, di per sé, non implicano la modifica dei flussi di gas in rete, ma, attraverso il rafforzamento del sistema dei prezzi di sbilanciamento duali², aumentano l'incentivo agli utenti a bilanciare le proprie posizioni. A tal fine gli utenti ricorrono a compravendite di gas o alle fonti flessibili di gas che sono loro disponibili;
- b. matura il ruolo del RdB: l'approvvigionamento delle risorse di bilanciamento da parte di quest'ultimo non avviene più in adempimento di direttive precise predefinite dall'autorità di regolazione (si veda ad esempio il comma 7bis.1 della

¹ In base al Regolamento, "quando è oggetto di scambio un prodotto *title* una controparte presenta una notifica di acquisto e l'altra controparte presenta una notifica di vendita". In pratica si tratta di uno scambio di titolarità del gas, come quello che avviene al PSV, a cui non corrisponde un obbligo di rinomina, cioè di modifica delle immissioni di gas in rete. Il Regolamento distingue i prodotti *title* dai prodotti *locational*, *temporal*, o *temporal-locational* per i quali, viceversa, al trasferimento di titolarità del gas è associato un obbligo di modifica dei flussi di immissione di gas in rete. Nel primo caso l'obbligo è riferito ad un preciso punto di immissione della rete durante il giorno gas o nelle ore residue del giorno gas, nel secondo caso l'obbligo è riferito ad un certo intervallo di tempo durante il giorno gas e nel terzo caso è riferito ad un punto di immissione in un dato intervallo di tempo.

² La deliberazione 446/2013/R/gas ha introdotto nel sistema italiano il cosiddetto *small adjustment* che, costituisce una prima applicazione di un prezzo duale. Tuttavia il differenziale tra prezzo di vendita e di acquisto che si genera per effetto dello *small adjustment* è determinato esclusivamente su base amministrativa e di entità contenuta. In base al Regolamento invece i prezzi di sbilanciamento duali non sono più determinati solo come piccola correzione del prezzo unico, ma possono crearsi differenziali significativi nel caso di intervento nel mercato del responsabile di bilanciamento poiché all'utente sbilanciato è applicato il prezzo più sfavorevole in acquisto o in vendita delle transazioni in cui il RdB è intervenuto

deliberazione ARG/gas 45/11, che definisce i tempi e le quantità da approvvigionare) ma risponde a scelte autonome del RdB circa i tempi e le quantità da acquistare o vendere. Tale autonomia comporta una maggiore responsabilità del RdB nel conseguire l'obiettivo di massimizzare l'efficienza delle azioni di bilanciamento; a tale maggiore responsabilità attribuita al RdB segue il potere ascrivito dal Regolamento alle autorità di regolazione nazionali di introdurre un appropriato meccanismo di misurazione delle prestazioni e incentivazione al miglioramento dell'efficienza;

- c. infine il Regolamento promuove la competizione, nel corso del giorno gas, di tutte le risorse flessibili disponibili: con riferimento al sistema italiano, ciò comporta che ulteriori risorse, quali l'importazione o la rigassificazione del Gnl, devono entrare "in competizione" con lo stoccaggio (in particolare con quello gestito dalla società Stogit S.p.A.) che quindi cessa di essere l'unica risorsa disponibile in tempo reale per bilanciare il sistema.

Il Regolamento integra il quadro legislativo in tema di bilanciamento e, con riferimento ai suoi aspetti innovativi, l'Autorità è tenuta a darne attuazione ai sensi dell'Articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00. Un tale intervento attuativo dell'Autorità, tuttavia, non pare necessario laddove le disposizioni del Regolamento siano sufficientemente dettagliate e autoesplicative, come avviene per diversi adempimenti posti direttamente in capo al gestore del sistema di trasporto.

Di tali adempimenti si dà conto nel successivo paragrafo 2.3, mentre nel paragrafo 2.4 si richiamano quelli che il Regolamento pone espressamente in capo all'Autorità, anche al fine di chiarire la portata della nuova riforma che essa intende adottare.

2.3 Adempimenti in capo al responsabile del bilanciamento

Gli elementi di novità sopra descritti trovano in varie parti del Regolamento una disciplina dettagliata, il cui adempimento è posto direttamente in capo al RdB. In tali casi, SNAM ha quindi titolo a predisporre direttamente (pure in assenza di indicazioni da parte dell'Autorità) una proposta di aggiornamento del proprio codice di rete da sottoporre all'approvazione dell'Autorità secondo l'ordinaria disciplina prevista a tal fine. In particolare in base al Regolamento, il RdB:

- a. attua il sistema di nomine e rinomine orarie, secondo le tempistiche indicate agli articoli 14 e 15, incluso l'eventuale ciclo di pre-nomina (comma 14.4) definendone il contenuto informativo (comma 12.2), le condizioni per il rifiuto delle nomine (Articolo 17), una regola di default (comma 14.5), le condizioni eccezionali e di emergenza in cui modificare le nomine degli utenti (comma

- 18.1); consulta inoltre, coi TSO confinanti la possibilità di armonizzare le nomine ove coesistano sistemi di nomina oraria e giornaliera ai due lati della frontiera (commi 16.1 e 16.2);
- b. aggiorna le condizioni al PSV per consentire la registrazione delle transazioni in tempi compatibili con le rinomine, sia che le transazioni siano effettuate su base bilaterale che nell'ambito del mercato centralizzato (commi 5.2, 5.3, 5.4 e 10.1f); prevede inoltre le modalità per consentire ad un fornitore di servizi la registrazione delle transazioni (comma 5.7);
 - c. si coordina col GME per la definizione delle modalità di negoziazione di prodotti standardizzati di breve termine (comma 7.1) presso la piattaforma di scambio, inclusi i punti di entrata-uscita in cui possono essere scambiati prodotti di tipo locational;
 - d. se necessario, coopera coi TSO confinanti nel determinare i prodotti di breve termine che possono essere scambiati per il bilanciamento (comma 7.7);
 - e. valuta la necessità di acquistare “servizi di bilanciamento” (commi 8.1, 9.1c, 48) e nel caso effettua una procedura ad evidenza pubblica (8.3a);
 - f. se lo ritiene opportuno, propone all'Autorità un meccanismo di incentivi per migliorare le performance delle azioni di bilanciamento (comma. 11.2), rivedendolo periodicamente in collaborazione con l'Autorità (comma. 11.4e);
 - g. presenta all'Autorità il metodo di calcolo dei corrispettivi di bilanciamento (comma 20.3), inclusa la definizione degli *small adjustment*, la scelta delle transazioni da includere per la determinazione di detti corrispettivi e la proposta relativa all'inclusione, a tal fine, delle transazioni di prodotti *locational* (commi 22.3 e 22.5);
 - h. definisce eventuali misure transitorie quali oneri provvisori (Articolo 49) e margini di tolleranza (Articolo 50);
 - i. propone all'Autorità l'eventuale introduzione di “obblighi infragiornalieri” (commi 24.1, 26.1 26.3, 26.4) previa consultazione delle parti interessate;
 - j. adegua, se necessario, il sistema di garanzie per i propri crediti alle nuove modalità di gestione del bilanciamento (Articolo 31);
 - k. trasmette agli utenti, singolarmente o pubblicamente a secondo dei casi, informazioni sulla situazione generale della rete (Articolo 32, punto 1), sulle azioni di bilanciamento intraprese (Articolo 32 punto 2) e i relativi costi e ricavi (commi 29.2 e 29.4), sulle immissioni e prelievi degli utenti (articoli 34, 35 e 36), consultando eventualmente le modalità di trasmissione di tali informazioni (commi 33.5); definisce inoltre formato e procedura per la trasmissione dei dati da parte delle imprese di distribuzione (commi 39.2 e 39.3);
 - l. sottopone all'Autorità una proposta per l'offerta di servizi di flessibilità legati alla gestione del line-pack (Capo IX);

- m. sottopone all’Autorità una proposta di attuazione delle misure provvisorie in caso di prevista scarsità di liquidità del mercato infragiornaliero (Capo X).

In base alle valutazioni contenute nella relazione SNAM, le previsioni del Regolamento possono essere classificate in tre categorie :

1. le previsioni, relative ad adempimenti non obbligatori, di cui non è necessaria l’attuazione nel sistema italiano ed in particolare le misure transitorie (lettera h.), gli obblighi infragiornalieri (lettera i.) e le soluzioni di “*interim*” in caso di prevista scarsità di liquidità del mercato infragiornaliero (lettera m.);
2. le prescrizioni che saranno attuate fin dall’avvio del nuovo regime di bilanciamento ed in particolare quelle individuate alle lettere a, b, c, f, g, j e k, e;
3. infine, le prescrizioni che si possono considerare non necessarie per l’avvio del nuovo regime di bilanciamento, ma possono essere rimandate ad un successivo intervento: in particolare quanto sopra richiamato alla lettere d ed l.

Pertanto con nota del 19 dicembre 2014 l’Autorità ha richiesto a SNAM di definire un cronoprogramma per la predisposizione di una o più proposte di aggiornamento del codice di rete e delle condizioni PSV relative, almeno, agli aspetti necessari per l’avvio del nuovo regime di bilanciamento (individuati alle lettere a, b, c, f, g, j e k, e). A tale riguardo l’Autorità ha evidenziato che affinché il passaggio al nuovo regime di bilanciamento avvenga l’1 ottobre 2015, a seguito di un opportuno periodo di prove in bianco, le proposte di modifica debbano essere sottoposte alla verifica dell’Autorità al più tardi l’1 giugno 2015, previa consultazione degli utenti.

2.4 Adempimenti in capo all’Autorità

Il Regolamento contiene poi alcune disposizioni la cui attuazione è demandata all’autorità di regolazione nazionale. Tuttavia, l’Autorità intende procedere con un intervento di portata più ampia, non limitata ai soli profili attuativi del Regolamento, al fine di perseguire diversi obiettivi.

1. Un primo piano di intervento riguarda la sistematizzazione della materia relativa al bilanciamento nell’ambito della regolazione attualmente in vigore. Nella presente consultazione, al successivo Capitolo 3 è presentata, articolo per articolo del Regolamento, una ricognizione delle norme della regolazione attuale, risultante dalla riforma del 2011, che sono interessate e i relativi impatti in termini di modifica e/o integrazione. Per meglio sistematizzare la materia, in linea con quanto espresso nel

quadro strategico per il quadriennio 2015-2018³ l'Autorità intende procedere con la definizione di un testo integrato, per il momento limitato ai servizi di trasporto e di bilanciamento (dispacciamento commerciale), e che costituisce il primo passo verso una più generale opera di razionalizzazione della normativa sul mercato del gas all'ingrosso. L'obiettivo è quello di pervenire alla predisposizione di un nuovo testo integrato del gas in cui far confluire anche le condizioni di accesso ed erogazione degli altri servizi infrastrutturali (stoccaggio e rigassificazione) che concorrono, unitamente ai servizi di trasporto e bilanciamento (dispacciamento commerciale), a consentire l'esecuzione fisica della totalità dei contratti di approvvigionamento e somministrazione che, nel loro assieme, costituiscono il c.d mercato all'ingrosso del gas naturale.

2. Un secondo piano di intervento riguarda l'attuazione di quegli aspetti propri del nuovo regime di bilanciamento la cui definizione è esplicitamente demandata all'intervento dell'Autorità. A tale riguardo giova ricordare che il Regolamento assegna all'Autorità i seguenti compiti specifici:

- a. la definizione dei corrispettivi di neutralità, dei criteri per la loro ripartizione tra gli utenti e per il loro riconoscimento al RdB (commi 29.2c, 30.2, 43.5); gli orientamenti dell'Autorità su questo aspetto sono illustrati nel Capitolo 3;
- b. la definizione del sistema degli incentivi al RdB perché intraprenda azioni di bilanciamento efficienti che minimizzano i costi per gli utenti, valutando una eventuale proposta del gestore del sistema di trasporto stesso (commi 11.1, 11.2, 11.4e); l'Autorità intende dedicare a questo tema uno specifico documento di consultazione in ragione della sua rilevanza per un'efficiente gestione del bilanciamento;
- c. la decisione in merito al modello di informazioni (modello base, variante 1, variante 2) che il gestore del sistema di trasporto deve rendere agli utenti (comma. 33.4); anche gli orientamenti dell'Autorità su questo aspetto sono illustrati nel Capitolo 3.

3. Un terzo piano dell'intervento dell'Autorità riguarda invece alcuni aspetti non esplicitamente rappresentati nel Regolamento che tuttavia si ritengono necessari per il funzionamento del mercato. Si ritiene infatti che debbano essere create le condizioni affinché il nuovo sistema di bilanciamento non riduca, rispetto all'attuale assetto, le risorse disponibili e la liquidità degli scambi. Ci si riferisce, in particolare, alla risoluzione delle congestioni dell'utilizzo delle capacità di stoccaggio che attualmente sono assicurate implicitamente nell'ambito della piattaforma per il bilanciamento. Le

³ Approvato dall'Autorità con deliberazione 15 gennaio 2015, 3/2015/A

valutazioni e gli orientamenti dell’Autorità a questo riguardo sono illustrati al Capitolo 4.

3 Evoluzione dell’attuale sistema di bilanciamento

Il presente capitolo passa in esame, una per una, le disposizioni del Regolamento e, come sopra anticipato, ne illustra una possibile attuazione.

Come anticipato, nell’adottare la predetta disciplina attuativa, l’Autorità intende redigere un unico testo integrato con le restanti disposizioni relative all’accesso e all’erogazione dei servizi di trasporto e bilanciamento che non sono modificate o sostituite dalla nuova disciplina attuativa. Il nuovo testo integrato dovrebbe fornire un quadro più organico della disciplina attualmente sparsa in diversi testi, in particolare nelle deliberazioni 137/02 e 45/11.

Di seguito sono riportati, con una suddivisione che rispecchia quella del Regolamento, i vari spunti per la consultazione, in particolare sugli aspetti che il Regolamento lascia alla discrezione e all’implementazione dei singoli Stati membri.

Capo I – Disposizioni generali **Articoli 1 e 2 – Oggetto e campo di applicazione**

Questi articoli definiscono il campo di applicazione del regolamento e i principali elementi di innovazione sono stati già descritti nella parte introduttiva di questo documento. Anche la regolazione dell’Autorità dovrebbe quindi includere una parte generale che chiarisce l’ambito dei servizi e le reciproche relazioni.

Tuttavia, rispetto a quanto previsto al comma 2.4 del Regolamento, è bene osservare che la regolazione dell’Autorità dovrà anche prevedere il raccordo con le disposizioni applicabili in caso di emergenza e la cui definizione compete al MSE. Va infatti ricordato che ai sensi dell’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00 l’Autorità fissa le condizioni per l’erogazione del servizio di bilanciamento in caso di normale esercizio. Ai sensi dell’articolo 8, comma 6, e 28 del medesimo decreto le competenze nelle condizioni diverse dal normale esercizio sono affidate al Ministero dello sviluppo economico.

Articolo 3 – Definizioni

L’Articolo 3 del Regolamento introduce un certo numero di nuove definizioni che integrano quelle del Regolamento 715/2009.

La normativa italiana, dal punto di vista della tassonomia, necessita di un lavoro di omogeneizzazione e razionalizzazione in quanto le definizioni in uso derivano dalla stratificazione di direttive e regolamenti europei, di leggi e decreti italiani, di delibere dell’Autorità e di termini utilizzati nei codici di rete.

Pertanto si intende cogliere l’occasione del nuovo testo integrato al fine di uniformare la terminologia utilizzata nel settore del gas. Al fine di incentivare l’utilizzo di una base comune di definizioni anche nei diversi contesti sopra citati, dovrebbero essere impiegati i termini contenuti nelle Direttive, nei Regolamenti, nelle leggi e decreti italiani. Solo in assenza di definizioni appropriate, dovrebbero essere previste definizioni nuove, create *ad hoc*.

Capo II - Sistema di bilanciamento

Articolo 4 - Principi generali

Questo Articolo definisce i principi generali del modello di bilanciamento europeo, che sono già ampiamente illustrati al Capitolo 2. Pertanto qui ci si limiterà ad osservare che:

- a. il comma 3, il quale prevede la possibilità di cedere gas in rete anche in assenza di contratto di trasporto, è stato recentemente introdotto nei Codici di Rete italiani (deliberazione 21/2015/R/gas).
- b. il comma 4 non richiede integrazioni alla regolazione nazionale la quale ha già definito la ripartizione dei ruoli delle imprese di trasporto ai fini del bilanciamento assegnando all’impresa maggiore di trasporto la responsabilità dell’erogazione del servizio di bilanciamento sulla rete nazionale di trasporto.

Articolo 5 – Notifiche di scambio e allocazioni

L’articolo 5 definisce i criteri con cui sono registrate, da parte dell’impresa di trasporto, le transazioni fra gli utenti del trasporto. Nel caso italiano, il sistema di registrazione delle transazioni è disciplinato da condizioni generali di contratto predisposte dal RdB, in coerenza con i criteri definiti dall’Autorità, ed approvate dalla medesima Autorità che ne verifica la conformità.

Tali condizioni, inizialmente introdotte con la deliberazione 22/04, sono da ultimo contenute nel documento “Condizioni per la cessione e lo scambio di gas naturale al punto di scambio virtuale” (di seguito: Condizioni PSV) approvate dall’Autorità con deliberazione 21/2015/R/gas. L’implementazione dell’Articolo 5 non richiede modifiche sostanziali alla disciplina contenuta nelle Condizioni PSV già in larga misura coerente con quanto previsto dall’articolo in esame. È tuttavia opportuno precisare che le disposizioni contenute al comma 5.2 e al comma 5.3 richiedono un’estensione, sino al

termine del giorno gas, dell'arco temporale in cui è possibile immettere transazioni al PSV, (attualmente la sessione "intraday" del PSV si estende dalle ore 6:00 alle ore 16:30 del giorno gas) e una verifica dei tempi necessari per la loro registrazione.

Infine, pur se non previsto dal Regolamento, l'Autorità ritiene opportuno integrare le attuali disposizioni relative al processo di approvazione delle Condizioni PSV, prevedendo che le stesse siano sottoposte a consultazione da parte del RdB prima di essere trasmesse all'Autorità, in linea con le procedure previste per l'aggiornamento del codice di rete, Tale integrazione, sollecitata dagli utenti in risposta al comunicato pubblicato dall'Autorità il 5 dicembre 2014 sul proprio sito internet, risponde all'esigenza di garantire l'opportuna trasparenza e partecipazione nella predisposizione di questa disciplina tenendo anche conto della sua rilevanza ai fini del funzionamento del mercato all'ingrosso del gas naturale.

Q1. Ritenete che vi siano ulteriori aspetti in materia di notifiche di scambio che debbano essere presi in considerazione?

Capo III – Bilanciamento operativo

Articoli 6, 7, 9 – Disposizioni generali, prodotti standardizzati di breve termine, ordine di merito

Il Capo III relativo alle modalità con cui SNAM interviene per bilanciare la rete costituisce uno degli aspetti di maggiore novità rispetto all'attuale regime di bilanciamento. Infatti, come è noto, la sola risorsa di bilanciamento attivabile nel corso del giorno gas è il gas degli utenti presso gli stoccaggi Stogit. L'articolo 6 della deliberazione ARG/gas 45/11 prevede poi, in capo agli utenti dello stoccaggio, l'obbligo (di servizio pubblico) di offerta presso la piattaforma di bilanciamento delle risorse di cui dispongono.

Il nuovo assetto si basa sul duplice presupposto che per il bilanciamento: (a) siano attivabili risorse, potenzialmente in competizione tra loro, con continuità nel corso del giorno gas e non limitate al solo stoccaggio (Stogit); (b) vi sia sufficiente liquidità di risorse di bilanciamento, ossia una adeguata disponibilità dell'offerta di tali risorse (tali da rendere non più necessaria la partecipazione obbligatoria dell'offerta al mercato delle risorse di bilanciamento).

In coerenza con tali assunzioni, ai fini del bilanciamento fisico, il RdB non attiva direttamente le risorse necessarie ma agisce nell'ambito del mercato all'ingrosso approvvigionandosi di prodotti c.d. *title*, che non modificano direttamente la quantità di gas effettivamente immessa o prelevata dalla rete, ma modificano solo l'equazione di bilancio dei singoli utenti.

Dal punto di vista della gestione dello stoccaggio, quanto sopra implica che in condizioni di normale esercizio, i flussi di gas in rete saranno determinati in base alle nomine effettuate dagli utenti, nel rispetto delle capacità disponibili, e non più sulla base delle richieste del RdB. Conseguentemente, in condizioni di normale esercizio, il contributo dello stoccaggio non potrà essere superiore alle capacità contrattualmente disponibili al complesso degli utenti.

Tuttavia, nel caso in cui i risultati delle azioni di bilanciamento previste dal Regolamento si dimostrassero insufficienti a mantenere l'equilibrio della rete, potrebbe essere opportuno che il RdB abbia titolo ad accedere comunque agli eventuali margini di disponibilità della capacità di stoccaggio. Si tratta evidentemente di azioni che, nel mutato quadro della gestione del bilanciamento, si pongono al di fuori delle condizioni di normale esercizio e la cui definizione sotto il profilo normativo, rientrando nell'ambito della gestione della sicurezza del sistema, richiede un necessario coordinamento con il Ministero dello sviluppo economico.

Un altro elemento rilevante da considerare è che, al fine di adempiere al compito di perseguire la massima efficienza di gestione del bilanciamento, è attribuita al RdB la responsabilità di scegliere il momento di intervento e dei quantitativi di prodotti *title* da approvvigionare. In luogo di una regolazione che prescriva le singole azioni e le modalità cui il RdB deve intervenire (come quella definita dalla deliberazione ARG/gas 45/11), il Regolamento invece declina con maggior dettaglio le finalità e gli obiettivi che il RdB deve conseguire (commi 6.1 e 9.1). SNAM pertanto, nel decidere azioni di bilanciamento, deve tenere conto dei parametri tecnici della rete, delle proprie previsioni sui consumi aggregati e dello stato delle nomine (Articolo 6.2). Deve inoltre adottare strategie che tengono conto anche dei costi, minimizzino i prezzi di sbilanciamento (Articolo 9.1, ultimo capoverso).

A questo riguardo assume particolare rilievo l'esigenza che SNAM definisca e renda pubbliche le modalità e i parametri che incidono sulla decisione delle proprie azioni di bilanciamento. Infatti la disponibilità di queste informazioni consentirebbe agli utenti di orientare il complesso delle proprie azioni di bilanciamento in linea con le esigenze del sistema, minimizzando conseguentemente l'intervento del RdB.

Potrebbe quindi essere introdotto uno specifico obbligo di trasparenza in capo al RdB circa le modalità e i vincoli con i quali decide l'intervento.

La trasparenza circa le decisioni tuttavia non implica la definizione di obblighi puntuali in capo al RdB sulla decisione di intervento. Al contrario, come anticipato alla lettera b del paragrafo 2.2, appare più efficiente e coerente con i principi del Regolamento, un assetto in cui sono definiti obiettivi più generali esplicitati nella definizione del sistema

di incentivi previsto all'Articolo 11. Tale sistema di incentivi dovrebbe essere mirato ad una efficiente gestione economica del bilanciamento, tale da minimizzarne il costo. In questo contesto il sistema di incentivi dovrebbe stimolare il RdB non solo a determinare in maniera efficiente i tempi e l'entità delle proprie azioni di bilanciamento ma anche a rendere disponibili agli utenti le informazioni più efficaci in modo tale che le azioni dagli stessi intraprese minimizzino la necessità di intervento del RdB.

Occorre inoltre considerare che in base a quanto prospettato da SNAM, almeno in una fase iniziale, non sarà necessario prevedere l'introduzione di prodotti *temporal* e *temporal locational*⁴ individuati ai commi 7.5 e 7.6 del Regolamento, né prevedere lo scambio di prodotti di bilanciamento con le zone adiacenti.

Infine si evidenzia come le modifiche alla regolazione vigente funzionale a recepire l'assetto sopra sinteticamente descritto riguardano anche:

- a. la rimozione del diritto per il gestore del sistema di trasporto ad accedere al gas in stoccaggio nella disponibilità degli utenti e conseguentemente la rimozione dell'obbligo di offerta in capo agli utenti dello stoccaggio prevista all'articolo 6 della deliberazione ARG/gas 45/11;
- b. la rimozione della possibilità per le imprese di trasporto di nominare lo stoccaggio successivamente al termine del giorno gas (commi da 4.2 a 4.4 della deliberazione ARG/gas 45/11), in quanto non più compatibile con le modalità di gestione dello stoccaggio.

Q2. Si concorda coi principi sopra esposti circa la natura non prescrittiva delle norme sull'intervento del RdB nel mercato?

Q3. Si ritiene necessario prevedere specifici obblighi in capo al RdB circa la definizione e pubblicazione delle modalità adottate per la decisione di intraprendere azioni di bilanciamento? Oppure ritenete che sia sufficiente definire un sistema di incentivi che implicitamente stimoli il RdB a rendere disponibili agli utenti le informazioni più efficaci per l'efficienza del bilanciamento stesso?

Articolo 8 – Servizi di bilanciamento

L'Articolo 8 del Regolamento disciplina le modalità e i limiti con i quali il RdB può ricorrere a servizi di bilanciamento. Con l'espressione 'servizi di bilanciamento'

⁴ Si veda la nota 1 a pagina 9.

(definita ex art.1, n. 7) il Regolamento introduce un elemento di potenziale ambiguità in quanto il servizio di bilanciamento, come chiarito al Capitolo 2, identifica il servizio erogato dal RdB nei confronti degli utenti che hanno ottenuto il conferimento di capacità nella rete e che quindi hanno concluso con SNAM un contratto per il servizio di trasporto e di bilanciamento (ai sensi del quale il RdB si impegna, da un lato, a porre rimedio alle situazioni di sbilancio residue dei singoli utenti, dall'altro lato, ad acquistare/vendere le partite di gas rispettivamente immesso/prelevato in eccesso dall'utente ai prezzi di sbilanciamento).

Tuttavia, l'espressione 'servizi di bilanciamento' impiegata ai fini dell'articolo 8 del Regolamento non deve trarre in errore, in quanto, in tale contesto, l'espressione designa meramente contratti bilaterali di approvvigionamento di gas (non di breve termine) a cui il RdB ha titolo di ricorrere (alle condizioni di cui all'articolo 8 appunto) per far fronte alle fluttuazioni di breve termine della domanda di gas limitatamente ai casi in cui i prodotti standardizzati reperibili sui mercati organizzati non siano in grado di fornire l'effetto necessario per il bilanciamento o in assenza di liquidità degli scambi dei prodotti standardizzati (utente dei servizi di bilanciamento di cui all'articolo 8 del Regolamento è, pertanto, il RdB, il quale si approvvigiona di tale servizio da un soggetto che è/deve essere, a sua volta, controparte del contratto di trasporto e bilanciamento).

SNAM, propone nella sua relazione di non ricorrere ai servizi di bilanciamento. Tuttavia evidenzia la necessità di garantire, almeno per un periodo transitorio, il mantenimento del diritto ad un accesso prioritario a prestazioni di stoccaggio, che potrebbero essere assimilati a servizi di bilanciamento.

La regolazione vigente definisce un servizio di stoccaggio per il bilanciamento operativo delle imprese di trasporto del sistema (Articolo 8 della deliberazione 119/05) che prevede l'assegnazione:

- a. di una quota di prestazione di stoccaggio (spazio e capacità di iniezione e erogazione) finalizzato alla gestione del bilanciamento operativo della rete di trasporto e
- b. di una quota di prestazione di punta di erogazione destinata a far fronte alla modulazione oraria e quindi a mantenere l'equilibrio della rete all'interno del giorno gas – tale servizio, cui può accedere la sola SNAM, prevede che il bilancio del gas immesso e prelevato al termine del giorno gas sia nullo⁵.

⁵ Infatti, al § 2.3.3 del codice di stoccaggio Stogit, si precisa che la capacità di erogazione per la modulazione oraria "è misurata come la differenza tra il valor massimo e il valor medio della prestazione oraria consuntivata nell'arco di un Giorno Gas; il valore risultante da tale differenza viene moltiplicato

Per l'anno termico 2015/2016 risultano conferiti dall'impresa maggiore di stoccaggio per il servizio per il bilanciamento operativo delle imprese di trasporto del sistema, circa 219 MSmc di capacità di spazio, 14 MSmc/g di capacità di iniezione e circa 64 MSmc/g di capacità di erogazione di cui circa 50 MSmc/g per la modulazione oraria.

L'accesso prioritario alle prestazioni di stoccaggio richiamate al precedente punto *sub a.* è funzionale a consentire alle imprese di trasporto la gestione dei flussi fisici di competenza (variazione *linepack*, GNC e consumi) al fine di bilanciare la propria posizione. Tuttavia allo stesso tempo, tale prestazione di stoccaggio potrebbe porsi come opzione ulteriore per il Rdb per bilanciare la rete rispetto all'acquisto di prodotti *title*. Questo tipo di utilizzo presenta criticità se i volumi sono tali da alterare significativamente il bilancio gas giornaliero. Infatti, l'utilizzo di stoccaggio nella disponibilità dell'RdB ha come effetto quello che in un certo giorno gas è acquistato meno gas di bilanciamento rispetto allo sbilanciamento effettivo degli utenti perché la differenza è "assorbita" dallo stoccaggio. Ciò comporta che lo sbilanciamento di un certo giorno sia pagato dagli utenti ad un prezzo che non ne riflette il valore e, viceversa, altri utenti in giorni successivi subiscono una distorsione del prezzo di sbilanciamento per effetto del ripristino delle prestazioni utilizzate nei giorni precedenti⁶. Per tali ragioni non si vedono particolari motivi per sottrarre ai meccanismi di mercato una quota dell'attività di bilanciamento giornaliero. A supporto di questo si deve anche considerare che sulla base delle informazioni pubblicate, SNAM raramente utilizza le prestazioni di iniezione ed erogazione riservate per il bilanciamento giornaliero che pertanto rimangono inutilizzate. Si ritiene quindi che la quota di stoccaggio per il bilanciamento giornaliero dovrebbe essere lasciata nella disponibilità degli utenti, ferma restando la conclusione dei contratti in essere (1 aprile 2016).

Per quanto riguarda il bilanciamento orario invece (*sub b.*), si ritiene che, almeno in fase di prima applicazione del Regolamento, sia opportuno mantenere l'accesso a questa risorsa da parte del Rdb in quanto, in mancanza, sarebbe necessario introdurre risorse alternative ed in particolare i prodotti *temporal* e gli "obblighi infragiornalieri" di cui al capo VI del Regolamento. Si ritiene infatti che dovrebbe essere preventivamente valutata la convenienza di questa evoluzione e, in un'ottica di un passaggio graduale al nuovo regime di bilanciamento, l'introduzione di tali vincoli orari costituirebbe un elemento di complessità non necessario che potrebbe rivelarsi inefficiente nella fase di avvio della nuova disciplina del bilanciamento. Tale valutazione, che potrà anche riguardare l'entità della capacità di erogazione per la modulazione oraria da riservare al

per 24 (ore). Dato che, in qualunque Giorno Gas, l'integrale sotteso alla prestazione oraria media è pari all'integrale sotteso alla curva della prestazione oraria consuntivata, deriva che all'utilizzo della capacità di erogazione per la modulazione oraria "non è associato alcun volume giornaliero".

⁶ Analoghe considerazioni valgono anche per la gestione del *linepack*,

RdB, potrà essere effettuata sulla base dell'esperienza del funzionamento del nuovo regime di bilanciamento e pertanto, nelle more di tale valutazione, si ritiene condivisibile quanto prospettato nella relazione SNAM.

Q4. Si condivide l'opportunità di rimuovere il servizio di stoccaggio per il bilanciamento operativo delle imprese di trasporto del sistema ai fini del bilanciamento giornaliero?

Q5. Si condivide l'opportunità di rimandare a successiva valutazione le modalità di gestione oraria del bilanciamento e l'introduzione di prodotti temporal, obblighi infragiornalieri nonché la rimozione o riduzione dell'accesso da parte del RdB al servizio di stoccaggio per la modulazione oraria?

Articolo 10 – Piattaforma di scambio

L'Articolo 10 del Regolamento prevede che i prodotti standardizzati di breve termine siano negoziati su una "piattaforma di scambio" a cui possono partecipare utenti e RdB.

Nel contesto italiano la gestione dei mercati del gas è affidata al GME in base all'Articolo 30 della legge 99/09. La piattaforma che consente la negoziazione di prodotti *title* individuati all'articolo 9 è già implementata e operativa presso il GME nell'ambito della disciplina del mercato del gas naturale approvata dal Ministro dello sviluppo economico con decreto 6 marzo 2013 previo parere dell'Autorità espresso con la deliberazione 10 gennaio 2013, 4/2013/I/gas.

La disciplina del mercato del gas è per la gran parte conforme con il Regolamento e in particolare coi punti b, c, d e, f del comma 10.1. La piena implementazione del Regolamento richiede modifiche alla disciplina limitate essenzialmente ai seguenti aspetti:

- a. estensione dei tempi di negoziazione dei prodotti, per tutto il giorno gas, in conformità con la lettera a del comma 10.1;
- b. introduzione dei prodotti *locational* e definizione delle relative modalità di negoziazione;
- c. integrazione della convenzione sottoscritta tra SNAM e il GME ai sensi della deliberazione 525/2012/R/gas con quanto è funzionale al coordinamento previsto al comma 10.2 del Regolamento.

Le predette modifiche formano oggetto del coordinamento fra il RdB e il GME previsto all'Articolo 7, comma 1, del Regolamento e saranno valutate dall'Autorità nell'ambito dei procedimenti di aggiornamento della disciplina del mercato del gas naturale.

L'assetto sopra descritto comporta il superamento della deliberazione ARG/gas 45/11 nella parte in cui prevede:

- a. l'affidamento da parte di SNAM al GME dell'organizzazione e gestione della piattaforma per il bilanciamento (commi 3.1, lettera b, 3.3, 3.4, articolo 5 e 7 della deliberazione ARG/gas 45/11) che con il passaggio dell'operatività di SNAM nell'ambito dell'M-GAS non sarà pertanto più operativa;
- b. il compito in capo a SNAM di regolazione delle partite economiche relative al saldo netto delle transazioni concluse presso il mercato cui si approvvigiona delle risorse di bilanciamento (comma 3.1, lettera c) della deliberazione ARG/gas 45/11) in quanto tale attività è svolta dal GME in qualità di controparte centrale dell'M-GAS.

Articolo 11 – Incentivi

L'incentivazione al RdB ad adottare azioni di bilanciamento efficienti nonché a rendere disponibili informazioni tempestive e accurate agli utenti è un elemento di fondamentale importanza per assicurare il funzionamento ottimale e sicuro del sistema di bilanciamento. Per questo l'Autorità intende dedicare all'implementazione dell'Articolo 11 del Regolamento un documento di consultazione separato.

Capo IV – Nomine

La possibilità di effettuare rinomine nel giorno-gas e l'armonizzazione delle regole su nomine e rinomine costituiscono un prerequisito tecnico essenziale al funzionamento del nuovo modello di bilanciamento. L'Autorità, con deliberazione 485/2014/R/gas, ha già disposto, in anticipo rispetto all'attuazione del Regolamento, che SNAM pubblicasse sul sito internet una relazione nella quale sia illustrato lo stato del coordinamento con i gestori dei sistemi di trasporto interconnessi in materia di rinomine e le tempistiche previste per concludere ove necessario il coordinamento con i gestori di rete esteri.

L'attuale regolazione italiana in tema di nomine e rinomine contiene solo alcuni principi generali (deliberazione 137/02, commi 15.1, 15.2 e 15.3) che non contrastano con quanto previsto dal Regolamento e già prevedono la rinomina nel giorno-gas. I dettagli della materia sono attualmente interamente demandati ai codici di rete. È quindi necessario valutare analogie e differenze tra quanto disposto dal Regolamento e quanto disposto dalle norme vigenti in Italia.

La disciplina delle nomine e rinomine contenuta nel Regolamento riguarda i punti di entrata e uscita di interconnessione con gasdotti esteri. In relazione agli altri punti della rete di trasporto, il Regolamento prevede che l'autorità di regolazione a seguito di consultazione effettuata dal RdB (articolo 18) individui gli altri punti dove è richiesta la nomina o la rinomina.

A tal fine, si ritiene necessario operare una distinzione fra i punti del sistema controllabili in qualche modo dall'utente, e la cui programmazione costituisce una sorta di ordine di dispacciamento, da tutti gli altri punti che non sono controllabili dall'utente, per i quali la nomina costituisce una stima del flusso atteso.

Appartengono alla prima categoria, oltre ai punti interconnessi con l'estero, anche i punti di entrata e uscita interconnessi con gli stoccaggi e i punti di entrata interconnessi presso i terminali di rigassificazione.

Appartengono alla seconda categoria in generale tutti i punti di riconsegna, compresi gli impianti termoelettrici e i punti interconnessi con la produzione nazionale. Anche se per queste ultime due tipologie il flusso fisico è controllabile, la loro modifica attualmente non richiede la presentazione di rinomina.

Sulla base di questa distinzione, si ritiene che la possibilità di rinominare nel giorno gas sia necessaria là dove le rinomine modificano i flussi di gas e sono quindi risorse disponibili ai fini del bilanciamento. Rientrano senz'altro in questo criterio generale i punti interconnessi con gli stoccaggi e i punti interconnessi con terminali di rigassificazione. In questi punti le rinomine sono presentate dagli utenti alle imprese di rigassificazione e stoccaggio e da queste comunicate al RdB, sicché le modifiche della programmazione in questi punti costituiscono prevalentemente oggetto di integrazione dei codici di rigassificazione e stoccaggio.

Per questi punti che come è noto forniscono la maggior parte della modulazione giornaliera degli utenti, si tratterebbe di estendere l'attuale ciclo di rinomina giornaliera in modo da consentire le nomine orarie come per i punti di interconnessione con l'estero. Le modalità e la gestione di un eventuale periodo transitorio, in cui il numero di rinomine possibili è ridotto, potranno essere valutati anche sulla base della consultazione di aggiornamento del codice di rete in materia di rinomine già pubblicata da SNAM.

È bene però anche notare che la rinomina oraria presso i punti di entrata interconnessi con i terminali di Gnl, per essere efficace, richiede un'ulteriore evoluzione dei servizi di flessibilità offerti dalle imprese di rigassificazione che al momento consentono di

modificare la programmazione degli utenti solo nel giorno gas precedente quello di flusso.

Per quanto riguarda i punti di riconsegna, come si è detto, la rinomina costituisce essenzialmente un elemento informativo circa i flussi attesi. In assenza di segnali economici (i.e. penali di *scheduling*) gli utenti non sono incentivati a presentare programmi accurati rispetto a questi flussi. Pertanto, per questi punti, l'opportunità di introdurre le rinomine dovrebbe essere valutato alla luce del tema più rilevante che riguarda le penalizzazioni in caso di errata programmazione. Tra i punti di riconsegna, quelli controllabili dall'utente (in particolare i punti di riconsegna interconnessi con impianti termoelettrici e con impianti industriali) potrebbero essere prioritari visto che, per il loro peso sul bilancio della rete, la disponibilità di informazioni attendibili circa i prelievi attesi potrebbe agevolare il RdB nell'adozione di giuste azioni di bilanciamento.

In conclusione, si ritiene che le disposizioni contenute nel Regolamento in tema di nomina possano essere integralmente recepite e integrate prevedendo di:

- a. mantenere il principio attualmente in vigore secondo il quale il programma di trasporto, nei predetti punti è inviato dai gestori degli impianti di stoccaggio e gestore degli impianti di GNL se il programma di trasporto coincide con la somma dei sottostanti programmi di iniezione/erogazione da stoccaggio o di rigassificazione;
- b. non estendere gli obblighi di programmazione ai punti di riconsegna in quanto, in base all'Articolo 17.2, è consentito l'invio di nomine non bilanciate;
- c. mantenere la facoltà per il gestore del sistema di trasporto di offrire un ciclo di nomina anticipato, secondo quanto previsto all'Articolo 14.4. Si ritiene a questo proposito che le nomine mensili e settimanali attualmente previste da SNAM possano rientrare nella definizione di "nomine anticipate" di cui all'Articolo 14.4.

Q6. Si condivide l'impostazione normativa illustrata riguardo all'introduzione delle rinomine?

Q7. Ritenete che vi siano controindicazioni e inefficienze nel prevedere che in una prima fase di avvio le rinomine infragiornaliere presso lo stoccaggio siano effettuate con frequenza superiore all'ora? Ed eventualmente qual è il numero minimo di cicli di rinomina infragiornalieri che ritenete necessari e in che orari?

Capo V – Oneri di sbilancio giornalieri

Le modalità di determinazione dei corrispettivi di sbilanciamento, così come definite agli Articoli 21 e 22 del Regolamento e basate su prezzi duali costituiscono una delle principali discontinuità rispetto all'attuale assetto del bilanciamento in Italia (definito ai sensi dei commi 13.1 e 13.1bis del TISG - deliberazione 229/2012/R/gas - e dell'articolo 7ter.1 della deliberazione 45/11) che prevede la definizione di un prezzo di sbilanciamento marginale unico a meno di uno *small adjustment*.

L'Articolo 20 del Regolamento prevede che la metodologia di definizione dei corrispettivi di sbilanciamento sia proposta dal RdB per l'approvazione dell'Autorità. Tuttavia le modalità di formazione dei prezzi di sbilanciamento⁷ di cui all'articolo 22 del Regolamento, non lasciano particolari margini decisionali nella loro implementazione se non nella parte relativa alla definizione dello *small adjustment*, nel rispetto dei criteri posti ai commi 22.6 e 22.7. E' bene ricordare che lo *small adjustment* è un costo, determinato amministrativamente, che, aggiunto (o dedotto per gli utenti lunghi) al prezzo medio di mercato, determina lo scostamento minimo rispetto al predetto prezzo medio che può assumere il prezzo di sbilanciamento. Esso si pone quindi alla stregua di un costo definito amministrativamente e volto a incentivare gli utenti a bilanciare le proprie posizioni.

In tale prospettiva, quindi, lo *small adjustment* (come già ricordato al Capitolo 2) costituisce un'eccezione rispetto ai principi e alle finalità generali posti dal Regolamento secondo il quale, da un lato, i corrispettivi di sbilanciamento devono riflettere i costi e, dall'altro lato, la disciplina del bilanciamento persegue la minimizzazione degli oneri di approvvigionamento dei consumatori finali (per questo motivo si parla di "*small adjustment*"). Le modalità con cui l'istituto sarà implementato dovranno essere, pertanto, valutate con particolare rigore, e nello specifico con riferimento all'applicazione dei criteri secondo i quali la dimensione dello *small adjustment* non deve avere un impatto negativo sul commercio transfrontaliero e non deve causare un'eccessiva esposizione finanziaria degli utenti della rete (articolo 22.6, lett. c e d).

La valutazione della disciplina dello *small adjustment* sarà comunque effettuata sulla base della proposta SNAM e delle osservazioni formulate dagli utenti nell'ambito della consultazione. Giova tuttavia osservare che nell'ambito del documento per la

⁷ Il prezzo marginale di vendita (acquisto) è il più basso tra i seguenti: i) il prezzo più basso (alto) di tutte le vendite (acquisti) di prodotti *title* in cui il gestore del sistema di trasporto è coinvolto per il giorno gas; oppure ii) il prezzo medio ponderato del gas in tale giorno gas, da cui viene detratto (sommato) uno *small adjustment*.

consultazione 218/2013/R/gas, l'Autorità, proprio con riferimento alle disposizioni del Regolamento, ha espresso le proprie considerazioni in merito al dimensionamento dello *small adjustment* rilevando che esso dovrebbe essere commisurato alla effettiva possibilità per gli utenti di prevedere gli sbilanciamenti e a porvi rimedio (se infatti, la funzione dello *small adjustment* è quello di incentivare condotte virtuose di bilanciamento da parte degli utenti, tali condotte devono essere materialmente possibili). Se questa possibilità sconta l'imprecisione e il livello delle informazioni rese disponibili agli utenti circa la propria posizione, un dimensionamento dello *small adjustment* troppo elevato si tradurrebbe in una penalizzazione superiore a quanto necessario e quindi sproporzionata. Tale criticità incide maggiormente sugli utenti di minori dimensioni per i quali gli errori statistici (non eliminabili) di previsione sono mediati su volumi e su un numero di punti di consegna più ridotto.

Inoltre uno *small adjustment* di entità rilevante si porrebbe in contrasto con il principio di corrispondenza ai costi del sistema del bilanciamento in quanto determinerebbe oneri in capo agli utenti sbilanciati anche nel caso in cui il mantenimento dell'equilibrio del sistema non ha richiesto interventi da parte del RdB. In altri termini, si ritiene che lo *small adjustment* debba essere di entità tale che i corrispettivi di sbilanciamento applicati agli utenti, nel caso in cui il bilanciamento del sistema non abbia richiesto interventi del RdB, non si discostino in misura significativa dal prezzo medio del mercato.

È stato segnalato da alcuni che lo *small adjustment* ha anche la funzione di promuovere lo sviluppo di liquidità nel mercato infragiornaliero perché incentiva gli utenti a equilibrare la propria posizione attraverso scambi di gas, indipendentemente dallo stato di equilibrio della rete. Si tratta di un incentivo che agisce nel momento in cui il costo derivante dall'applicazione dello *small adjustment* al disequilibrio è inferiore al costo, derivante da oneri amministrativi e di garanzia, delle negoziazioni nel mercato infragiornaliero. D'altra parte anche sotto il profilo dello sviluppo della liquidità, lo *small adjustment*, in quanto costo amministrativamente determinato, ha un carattere potenzialmente distorsivo delle negoziazioni e tale da poter avvantaggiare i soggetti in posizione dominante.

Un altro aspetto che occorre precisare in tema di definizione di oneri di sbilanciamento riguarda la determinazione del prezzo di sbilanciamento in condizioni al di fuori del normale esercizio, cioè nei casi di emergenza per eccesso di gas o emergenza per mancanza di gas.

Ci si riferisce a situazioni in cui le azioni di bilanciamento intraprese dal RdB ai sensi del Regolamento non risultino sufficienti a mantenere l'equilibrio del sistema e il medesimo responsabile abbia dovuto ricorrere a ulteriori risorse, quali:

- nel caso di emergenza per eccesso di gas, la riduzione delle immissioni in rete;
- nel caso di emergenza per mancanza di gas, all'erogazione di stoccaggio ulteriore a quello disponibile agli utenti ovvero alle altre misure previste dalla procedura di emergenza.

In tali casi il prezzo di sbilanciamento non è più determinato in base agli esiti di mercato ma definito amministrativamente in modo da riflettere il valore della risorsa attivata. Stante la difficoltà di determinare tale valore, che richiede anche una valutazione del rischio e dei costi connessi all'utilizzo di risorse alternative, la regolazione nazionale ha previsto la definizione di prezzi amministrati idonei comunque ad incentivare gli utenti ad un comportamento in linea con le esigenze del sistema.

Il tema della valorizzazione dei costi delle risorse attivate in caso di emergenza e dei corrispondenti prezzi di sbilanciamento potrà essere affrontato in un apposito documento anche in coerenza con la discussione in ambito europeo circa l'integrazione delle regole in materia di sicurezza degli approvvigionamenti.

Pertanto in questa fase si ritiene opportuno confermare l'attuale valorizzazione dei corrispettivi di sbilanciamento in condizioni di emergenza (0 €/GJ in caso di eccesso di gas e 23 €/GJ in caso di mancanza di gas).

Occorre tuttavia evidenziare che in un sistema di prezzi duali, in emergenza il prezzo di sbilanciamento amministrato sarà applicato solo all'utente sbilanciato nello stesso verso del sistema, ossia all'utente "lungo" nel caso di eccesso di gas ovvero all'utente "corto" nel caso di "mancanza" di gas. Agli utenti sbilanciati nel verso opposto è applicato invece il prezzo risultante dal mercato.

Q8. Condividete le considerazioni sopra effettuate in materia di formazione dei prezzi di sbilanciamento? In particolare condividete l'applicazione di prezzi duali in situazione di "emergenza" pari al prezzo definiti amministrativamente solo all'utente sbilanciato nello stesso verso del sistema?

Capo VII – Neutralità

Nell'ambito della regolazione nazionale sono già definite disposizioni coerenti con la disciplina della neutralità prevista al Capo VII del Regolamento.

In particolare:

- l'articolo 7 *quater* della deliberazione ARG/gas 45/11 prevede la compensazione delle eventuali partite a credito o debito in capo al RdB e delle imprese di trasporto;
- l'articolo 11, della deliberazione ARG/gas 45/11, ha previsto un sistema di copertura dei crediti eventualmente non riscossi dagli utenti del bilanciamento;
- la deliberazione ARG/gas 155/11 ha istituito un corrispettivo a copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema del gas (punto 10) che alimenta il fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del gas istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (punto 12) e al quale afferiscono le partite sopra individuate.

Giova inoltre osservare che ai fini della neutralità del RdB vige un principio di massima diligenza, come anche chiarito dalla deliberazione 470/2012/R/gas, in base al quale non potranno essere posti a carico del sistema gli eventuali oneri conseguenti al mancato compimento, da parte di Snam Rete Gas, di tutte le azioni volte a limitare e contenere il rischio derivante dall'esposizione nei confronti degli utenti nell'ambito del servizio di bilanciamento.

Tuttavia l'introduzione di un sistema di bilanciamento con prezzi duali rende sistematico l'insorgere di differenze tra il costo delle azioni di bilanciamento ed i corrispettivi applicati agli utenti sbilanciati, che attualmente insorgono quasi esclusivamente nei casi di attivazione della sessione di mercato *locational*. E' pertanto ragionevole attendersi una maggiore variabilità degli importi, da ricevere o versare, per la neutralità del RdB, e potrebbe essere conseguentemente opportuna l'adozione di meccanismi di aggiornamento automatico e periodico da parte della SNAM del corrispettivo di neutralità al fine di procedere alle necessarie compensazioni. In linea con quanto avviene per la determinazione dell'*uplift* nel settore elettrico, è preferibile che il calcolo del corrispettivo preveda una logica "rolling" di aggiornamento che tenga conto di una previsione del periodo successivo e di un conguaglio del periodo passato, in modo da minimizzare la volatilità del corrispettivo stesso.

Tuttavia l'Autorità, in fase di prima applicazione del nuovo regime di bilanciamento, intende limitare il proprio intervento alla conferma delle vigenti disposizioni in materia di neutralità ed all'introduzione di disposizioni per il monitoraggio periodico e sistematico degli importi anche al fine di valutare l'opportunità e le modalità di introdurre il meccanismo di aggiornamento del corrispettivo di neutralità automatico e periodico.

Capo VIII – Comunicazione delle informazioni

Le informazioni rese dal responsabile del bilanciamento agli utenti sono di tre tipi:

- 1) informazioni pubblicate relative alla situazione generale della rete di trasporto;
- 2) informazioni pubblicate sulle azioni di bilanciamento intraprese;
- 3) informazioni inviate al singolo utente sulla situazione delle immissioni e prelievi.

1. Per quanto concerne il primo gruppo di informazioni, trattandosi di pubblicazioni già previste ai sensi del Regolamento UE 715/2009, non si ritengono necessari nuovi interventi normativi⁸. Esiste tuttavia un problema di qualità delle informazioni, come più volte segnalato dagli utenti e pertanto si ritiene che il problema possa essere affrontato efficacemente nell'ambito della definizione degli incentivi di cui all'Articolo 11.

2. Il secondo gruppo riguarda le azioni di bilanciamento effettuate dal RdB fra le quali possono essere individuate: il prodotto acquistato e venduto per ciascuna offerta, la quantità e il prezzo offerto ed accettati. In relazione a tali pubblicazioni dovrà essere individuata anche la frequenza di pubblicazione. Si tratta di una disciplina applicativa che può trovare definizione nell'ambito del codice di rete e pertanto si rimanda al relativo procedimento di verifica e approvazione.

3. Per quanto concerne il terzo gruppo di informazioni, nell'ambito della consultazione alla relazione SNAM, non sono pervenute osservazioni in contrasto con l'adozione del modello base prospettata da SNAM e si ritiene pertanto di adottare tale modello.

È viceversa emersa la necessità che i dati relativi alla posizione dei singoli utenti comincino ad essere trasmessi con anticipo rispetto all'avvio del nuovo sistema di bilanciamento in modo che gli operatori possano cominciare ad esaminarli e possano costituire effettivo valore aggiunto per la programmazione dei cicli di rinomina.

Altrettanto importante, sottolineano gli operatori, è la fornitura con sufficiente anticipo delle specifiche tecniche con cui i dati sono trasferiti e strumenti adeguati ed automatizzati per il download.

⁸ Il comma 6.2 della deliberazione 137/02 prevede infatti che: "l'impresa di trasporto assicura la pubblicazione delle informazioni individuate al paragrafo 3 dell'allegato 1 al regolamento CE n. 15/2009 secondo le modalità ivi disciplinate".

Si ritiene in proposito che la definizione delle modalità di trasferimento dei dati agli utenti costituiscono un prerequisito essenziale all'avvio del bilanciamento, come meglio specificato al Capitolo 5 del presente documento.

È altresì noto che il puntuale e corretto adempimento di questo obbligo non è interamente nella responsabilità dell'RdB poiché una parte delle informazioni sui prelievi degli utenti devono essere trasferite dalle imprese di distribuzione. È quindi necessario che gli attuali obblighi informativi in capo alle imprese di distribuzione — limitati per il momento a quanto necessario alla redazione del bilancio di trasporto provvisorio — siano estesi secondo quanto previsto dagli articoli 39 e 40 del Regolamento, tenuto conto eventualmente della possibilità che gli utenti accedano direttamente ai dati come previsto all'articolo 34.5. Si ritiene tuttavia che, vista la complessa realtà delle imprese di distribuzione, possa essere critico se non inserito in adeguato processo di definizione delle modalità di trasmissione dei dati e di incentivazione al miglioramento della qualità delle informazioni trasferite.

4 Norme per la gestione delle congestioni nell'utilizzo delle capacità di iniezione ed erogazione dagli stoccaggi

Nel presente Capitolo sono presentati gli interventi, anticipati al Capitolo 2.4, che non sono esplicitamente rappresentati nel Regolamento, ma che si ritengono opportuni per il funzionamento del mercato. Nella parte introduttiva di questo documento per la consultazione si è richiamata l'esigenza di creare le condizioni affinché il nuovo sistema di bilanciamento non riduca le risorse disponibili e la liquidità degli scambi rispetto all'attuale sistema.

Come è noto, infatti il sistema di bilanciamento risultante dalla riforma del 2011, attuata con la deliberazione ARG/gas 45/11, ha consentito di risolvere una delle maggiori criticità del mercato all'ingrosso italiano, connessa alla presenza di congestioni contrattuali nell'utilizzo della capacità di erogazione ed iniezione da stoccaggio. Prima dell'1 dicembre 2011 infatti, il bilanciamento era basato su penali di tipo amministrato e l'applicazione di onerosi corrispettivi di scostamento ai soggetti che in esito alla definizione dei bilanci di stoccaggio risultassero avere erogato o iniettato in eccesso rispetto alle prestazioni di cui disponevano.

Con la piattaforma per il bilanciamento i quantitativi negoziabili da ciascun utente non sono limitati a quelli corrispondenti alle proprie capacità di iniezione e erogazione ma sono estesi all'intero volume di gas o spazio di cui l'utente dispone in stoccaggio. È anche noto come la rimozione del limite sulla capacità di erogazione/iniezione

costituisca un'applicazione, il giorno prima per il giorno dopo, di un principio di *use-it-or-lose-it* di tale capacità ovvero di riallocazione implicita della capacità non utilizzata in fase di nomina dagli operatori.

L'introduzione della sessione di mercato *locational*, avvenuta nel 2013 ha poi consentito di rendere più efficiente il sistema di gestione della congestione dello stoccaggio, riconoscendo il valore della capacità di stoccaggio ai soggetti che l'hanno resa disponibile a terzi: tale valore è pari alla differenza fra il prezzo di sbilanciamento e il prezzo di remunerazione delle offerte accettate presso la piattaforma per il bilanciamento.

All'introduzione del mercato di bilanciamento ha fatto seguito un rapido allineamento del prezzo all'ingrosso italiano a quello dei principali *hub* europei che ha in ultima istanza consentito di trasferire ai clienti finali i benefici connessi alla riduzione dei prezzi di mercato rispetto a quelli dei contratti di lungo termine indicizzati ai prodotti petroliferi. Su questa tendenza hanno avuto un evidente effetto positivo i meccanismi di *congestion management* che hanno moltiplicato i volumi disponibili per gli scambi e conseguentemente la loro liquidità. Infatti una stima cautelativa dei volumi scambiati presso la piattaforma di bilanciamento derivanti da offerte superiori alle prestazioni disponibili all'utente indica che una quota superiore al 60% delle offerte accettate, diverse da quella del RdB, si riferiscono a volumi ulteriori a quelli corrispondenti alle prestazioni di iniezione ed erogazione (*Figura 1*⁹).

⁹ Più nel dettaglio in *Figura 1* è distinto l'andamento:

- del rapporto (in percentuale) fra le offerte accettate, eccedenti gli obblighi minimi di offerta, di lato opposto a quello dell'offerta di SNAM e i volumi scambiati;
- del rapporto (in percentuale) fra tutte le offerte accettate, eccedenti gli obblighi minimi di offerta, e il totale delle offerte accettate degli utenti (pari alla differenza fra il doppio del volume scambiato e l'offerta di SNAM).

Si ricorda al riguardo che gli obblighi minimi di offerta sono determinati, per ciascun utente abilitato, sulla base della capacità di erogazione e iniezione non programmata dal medesimo utente (comma 6.2 della deliberazione ARG/gas 45/11).

Nella *Figura 1* è anche riportato l'andamento della quota dell'offerta SNAM sui volumi scambiati che evidenzia un progressivo trend di aumento degli scambi tra utenti.




Figura 1: Percentuale dei volumi scambiati presso la piattaforma per il bilanciamento soddisfatta con offerte eccedenti la capacità disponibile all'utente

L'introduzione, con decorrenza 1 marzo 2012, di meccanismi di *congestion management* su TAG e di aste per l'offerta su base *day-ahead*, non sembra avere avuto (contrariamente a quanto sostenuto da alcuni) un effetto così prevalente come la rimozione della congestione in stoccaggio (si consideri che almeno inizialmente sono state utilizzate solo episodicamente e per volumi ridotti). Quanto sopra è visibile anche dal grafico di *Figura 2* sotto riportato che mostra come le aste su TAG si inseriscano in un momento in cui il trend di allineamento dei prezzi è già in una fase avanzata.




Figura 2: confronto tra i prezzi della PBGas e quelli principali hub europei

Con l'introduzione del nuovo regime di bilanciamento e la conseguente rimozione della piattaforma per il bilanciamento e della sessione di mercato *locational* viene meno la possibilità di gestire secondo l'assetto sopra descritto la congestione contrattuale dello stoccaggio.

In base a queste considerazioni si ritiene di fondamentale importanza evitare che l'introduzione del nuovo regime di bilanciamento si traduca in un regresso per l'efficienza e la liquidità del mercato e che quindi sia necessario mantenere o anche rinforzare, le misure di *congestion management* esistenti su tutte le fonti flessibili di gas, importazione e stoccaggi.

Al fine di preservare la liquidità connessa con un utilizzo dello stoccaggio non soggetto a congestioni contrattuali si possono immaginare due possibili soluzioni.

1. Una prima soluzione potrebbe consistere nell'offerta, ad opportuni intervalli nel corso del giorno gas, da parte delle imprese di stoccaggio della capacità disponibile che non risulta programmata. Ad esempio potrebbero essere effettuate delle aste nelle quali

ciascun utente¹⁰ dello stoccaggio può presentare richieste di variazione della propria programmazione a fronte del pagamento di un corrispettivo massimo.

In esito all'asta verrebbero:

- modificati i programmi di erogazione e iniezione a stoccaggio sulla base delle offerte accettate;
- trasferita, fra gli utenti, la capacità corrispondente alle richieste accettate che implicano un utilizzo di prestazioni di stoccaggio superiori a quelle disponibili agli utenti assegnatari; in linea con l'attuale assetto tale prestazione potrebbe essere ripartita in proporzione alla capacità non utilizzata da ciascun utente;
- determinato un prezzo unitario di trasferimento pari al prezzo marginale emerso dall'asta.

In analogia con il sistema attuale la prima asta dovrebbe avvenire il giorno prima e nel corso del giorno gas è opportuno un certo numero di aste successive.

2. Una possibile soluzione alternativa a quella sopra presentata consiste nell'allocazione implicita della capacità di stoccaggio nell'ambito del mercato infragiornaliero¹¹ gestito dal GME. Analogamente a quanto sopra prospettato potrebbero essere introdotte, ad opportuni intervalli nel giorno gas, nell'ambito del mercato infragiornaliero delle sessioni ad asta nelle quali le offerte relative a prodotti *title* potrebbero essere combinate, nei limiti delle prestazioni di erogazione e iniezione complessivamente ancora disponibili, con offerte di tipo *locational* in cui l'indicazione del punto di immissione è lo stoccaggio¹². Peraltro tale sistema potrebbe essere in futuro esteso per l'allocazione di breve periodo di capacità di trasporto transfrontaliera,

¹⁰ Compreso anche l'utente che ha capacità di erogazione disponibile e che intende utilizzarla. In altri termini l'utente con capacità disponibile per utilizzarla dovrebbe partecipare all'asta tenendo conto che, in caso di assegnazione, non sostiene costi aggiuntivi perché gli viene riconosciuto l'eventuale premio d'asta.

¹¹ Col termine mercato infragiornaliero ci si riferisce all'arco temporale delle negoziazioni dell'MI-gas che hanno inizio nel giorno precedente a quello di flusso successivamente al termine di nomina,

¹² Più in particolare il mercato dovrebbe prevedere una zona stoccaggio (o meglio una zona per ogni impresa di stoccaggio) collegata ad una zona *PSV* prevedendo un limite di transito pari alla capacità disponibile e non già programmata. Questa sessione sarebbe organizzata secondo criteri analoghi a quelli di selezione delle offerte di gas in stoccaggio afferenti il c.d. "comparto Stogit" dell'attuale sessione di mercato *locational*, con la differenza che tutti gli utenti possono presentare offerte nella zona *PSV* (mentre nella sessione di mercato *locational* è solo il *RdB*) e possono essere combinate tra loro anche offerte compatibili nella zona stoccaggio.

Come nel caso di asta esplicita anche in questo caso l'utente che dispone di capacità di stoccaggio non utilizzata dovrebbe partecipare all'asta per utilizzarla. In questo caso dovrebbe presentare contestualmente un'offerta nella zona stoccaggio ed una nella zona *PSV* e ciò gli permette risolvere automaticamente, sulla base della convenienza economica, la decisione se movimentare gas proprio da stoccaggio o comprarlo/venderlo al *PSV*.

possibilità espressamente prevista all'articolo 1, comma 4, del Regolamento della Commissione europea n. 984/2013, del 14 ottobre 2013 in materia di allocazione della capacità di trasporto.

In esito alla sessione verrebbero quindi effettuate le attività sopra descritte relativamente alla modifica dei programmi, al trasferimento delle capacità tra utenti e alla determinazione del relativo prezzo.

I meccanismi descritti potrebbero consentire anche di gestire un utilizzo più flessibile dello stoccaggio, secondo meccanismi analoghi a quelli previsti con deliberazione 552/2013/R/gas. Infatti, si potrebbero negoziare anche offerte che superano, entro i limiti tecnici del sistema, le capacità di stoccaggio disponibili agli utenti purché i quantitativi erogati in eccesso siano reintegrati nei giorni successivi.

L'offerta di queste capacità aggiuntive di stoccaggio potrebbe avvenire con entrambi i meccanismi di gestione della capacità di stoccaggio sopra descritti (asta esplicita o asta implicita).

Nel primo caso le richieste di aumento dei programmi oltre le prestazioni contrattuali dovrebbero essere combinate con una corrispondente offerta di riduzione della capacità programmabile nei giorni successivi.

Nel secondo caso invece le offerte di quantitativi di gas in stoccaggio, per quantitativi superiori alle prestazioni disponibili sino al limite delle prestazioni aggiuntive, sarebbero combinati con quantitativi di gas consegnati per l'iniezione in stoccaggio nei giorni immediatamente successivi.

Tra i due meccanismi proposti, il secondo presenta aspetti di indubbia efficienza rispetto al primo. Infatti la capacità inutilizzata sottratta ad utente corrisponderebbe esattamente alla quantità acquisita dall'utente la cui offerta è stata accettata e inoltre la selezione dei quantitativi di gas iniettati o erogati dallo stoccaggio avverrebbe attraverso il contestuale confronto competitivo con le altre risorse disponibili nel mercato infragiornaliero.

Q9. Si concorda con la necessità di introdurre meccanismi di gestione delle congestioni della capacità di erogazione ed iniezione in stoccaggio?

Q10. Ritenete efficienti i meccanismi sopra prospettati? Quale dei due meccanismi ritenete preferibile (asta esplicita o implicita)?

5 Tempistiche

Per quanto riguarda la data di avvio del nuovo regime di bilanciamento, nella relazione SNAM si prevede il rispetto della scadenza contenuta nel Regolamento dell'1 ottobre 2015.

È altresì evidente come il passaggio dal vecchio al nuovo regime introduca, da un giorno all'altro, una discontinuità significativa nella gestione del bilanciamento. Al fine di un ordinato passaggio è necessario che gli utenti siano posti nelle condizioni di essere preparati non solo circa gli aspetti operativi, ma anche su aspetti che riguardano, più sostanzialmente, la corretta decisione delle azioni di bilanciamento da intraprendere nel giorno del passaggio dal vecchio al nuovo regime. In caso contrario è molto probabile che nei primi giorni di gestione del bilanciamento gli utenti subiscano forti penalizzazioni o che, al limite, possa essere compromessa la sicurezza del sistema.

In base a queste considerazioni, si ritiene che l'avvio del nuovo bilanciamento debba avvenire non prima di un mese rispetto alla data di approvazione delle modifiche ai codici ed alle condizioni contrattuali rilevanti e debba essere preceduto da un periodo in cui siano operativi e disponibili agli utenti strumenti informativi e di gestione previsti per il funzionamento del nuovo regime di bilanciamento. In particolare potrebbe essere previsto che, in questo periodo:

- SNAM fornisce le informazioni orarie relative alla situazione della rete e abbia reso evidente agli utenti i criteri rilevanti ai fini della decisione di intervento per il bilanciamento della rete;
- SNAM fornisce le informazioni giornaliere relative ai singoli utenti previste dal caso base;
- le informazioni di cui sopra sono messe a disposizione con standard informatici di cui sono note le specifiche tecniche e che ne consentono l'elaborazione automatica (ad es. XML) ed eventualmente in formato "human readable" (ad es. excel);
- siano a regime i meccanismi di rinomina infragiornaliera;
- siano operativi e adeguatamente testati i meccanismi di *use-it-or-lose-it* della capacità di stoccaggio descritti al precedente Capitolo 4.

Da ultimo si segnala che l'introduzione delle rinomine nel giorno gas prima dell'avvio del nuovo regime del bilanciamento pone la questione di compatibilità di gestione con gli attuali assetto e tempistiche della sessione di mercato *locational*. Si tratta di un tema già discusso nell'ambito del documento per la consultazione 373/2014/R/gas e in relazione al quale rilevano le ulteriori informazioni e proposte richieste alla SNAM e

ancora in fase di predisposizione, ai sensi dei punti 4 e 5 della deliberazione 485/2014/R/gas, nell'ambito del procedimento di verifica del codice di rete in materia di rinomine¹³.

Q11. Quanto ritenete debba essere esteso il periodo di disponibilità delle informazioni e degli strumenti richiesti dal nuovo regime di bilanciamento prima dell'avvio dello stesso?

Q12. Quali informazioni e strumenti si ritengono indispensabili per il periodo di prova prima dell'avvio? E quali al momento dell'avvio del sistema?

¹³ In particolare il punto 4 della deliberazione 485/2014 richiede a SNAM di valutare in coordinamento con il GME la fattibilità del possibile posticipo della sessione di mercato *locational* in corrispondenza del termine di rinomina nel giorno gas, così come previsto al punto 5, lettera a), della deliberazione 538/2012/R/gas.